



Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva con il Governo della Repubblica di San Marino

A.C. 3157

Dossier n° 326 - Schede di lettura
8 luglio 2015

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3157
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	4
Date:	
trasmissione alla Camera:	3 giugno 2015
assegnazione:	8 giugno 2015
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio, VII Cultura e IX Trasporti
Oneri finanziari:	Sì

Contenuto dell'accordo

L'Accordo di cooperazione radiotelevisiva tra Italia e San Marino si inserisce in una complessa vicenda, ben rappresentata dal combinato disposto della relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, dell'Analisi tecnico-normativa e dell'Analisi di impatto della regolamentazione, che anch'esse accompagnano il disegno di legge.

Risulta dunque che con l'Accordo di collaborazione ed amicizia aggiuntivo del 1953 tra Italia e San Marino **la Parte sanmarinese aveva rinunciato all'esercizio del diritto a una stazione radiotelevisiva indipendente. Tuttavia, successivamente, le modifiche tecnologiche e le liberalizzazioni intervenute nel campo radiotelevisivo avevano fatto sorgere nella Parte sanmarinese l'esigenza di disporre di una propria stazione radiotelevisiva**: tale esigenza veniva soddisfatta con lo Scambio di lettere del 23 ottobre 1987, con il quale San Marino riacquisiva il diritto cui aveva precedentemente rinunciato. La legge numero 99 del 1990 sanciva da parte italiana la ratifica di detto Scambio di lettere con San Marino, e di nuovo Accordo più generale di collaborazione nella materia tra i due Stati.

In tal modo fino alla durata dell'Accordo generale, ossia fino al 2005, è stata possibile una proficua collaborazione tra la RAI e San Marino RTV, delimitando con precisione la possibilità da parte italiana di coprire il territorio della Repubblica di San Marino con tutti i canali autorizzati delle zone italiane limitrofe, ad eccezione del canale 51, riservato alla Repubblica sanmarinese per il proprio territorio e le zone adiacenti.

D'altra parte la **Conferenza regionale delle radiocomunicazioni svoltasi a Ginevra nel 2006** interveniva nella materia, prevedendola riassegnazione delle frequenze esistenti nel campo della radiodiffusione televisiva, anche in vista della migrazione generale delle trasmissioni verso il sistema digitale. Ciò veniva in qualche modo a mutare la preesistente delimitazione tra Italia e San Marino, e pertanto si riteneva necessario, per consentire la migrazione al digitale terrestre delle trasmissioni dell'emittente pubblica italiana nei territori limitrofi a San Marino, utilizzare le frequenze assegnate a Ginevra alla Repubblica di San Marino relativamente ai canali 7,26 e 30.

Tutto ciò ha sostanzialmente determinato le due Parti a intraprendere negoziati per la modifica e l'incremento dell'Accordo di collaborazione bilaterale in materia radiotelevisiva, concretizzatasi nell'Accordo del 5 marzo 2008 ora all'esame della Commissione affari esteri della Camera.

Atteso che da parte sanmarinese la ratifica dell'Accordo bilaterale è intervenuta già il 4 agosto 2008, la parte italiana ha provveduto, fino a tutto il 2012, ad adempiere ai propri obblighi ai sensi del nuovo Accordo-ovvero alla **corresponsione a San Marino di un importo forfettario annuale di 3.098.000 euro per l'utilizzo delle tre frequenze radiotelevisive**-mediante proroghe annuali della Convenzione tra il

Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del consiglio e la Rai, proroghe operate nell'annuale provvedimento di proroga termini.

La Convenzione trae origine dal citato Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra Repubblica italiana e Repubblica di San Marino del 23 ottobre 1987, il quale prevedeva una durata quindicennale, mentre la Convenzione – stipulata il 30 dicembre 1991 – è scaduta il 31 dicembre 2006. I Ministeri degli affari esteri dei due Paesi hanno peraltro ritenuto entrambi gli atti in vigore fino all'11 giugno 2007.

In attesa della stipula del nuovo Accordo, l'articolo 39 del decreto-legge n. 248 del 2007 (L. n. 31/2008) ha prorogato l'operatività della convenzione fino al 31 dicembre 2008, allo scopo di assicurare la continuità del servizio. Dopo la stipula dell'Accordo e la sua mancata ratifica da parte italiana ulteriori proroghe, rispettivamente, al 31 dicembre 2009, 2010, 2011 e 2012 sono state disposte dall'articolo 1 del decreto-legge n. 207/2008, dall'art. 2, comma 2, del D.L. n. 194/2009, dall'art. 2, comma 16-novies del D.L. n. 225/2010 e dall'art. 28, comma 2-bis del D.L. 216/2011.

Profilandosi poi la scadenza quinquennale dell'Accordo del 2008 al 31 dicembre 2013, si è provveduto a coprire gli oneri relativi a tale annualità, oltre a gran parte di quelli del 2014, in base all'art. 1, comma 302 della legge di stabilità per il 2014: tale comma 302 istituisce un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili per l'anno 2014, e poco meno di un quarto delle risorse di tale fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia delle finanze, pari a 6 milioni di euro, sono state destinate alla proroga della collaborazione radiotelevisiva tra Italia e San Marino.

Passando al contenuto dell'Accordo in esame, esso consta di nove articoli preceduti da un lungo preambolo, nel quale vengono peraltro ripercorse le tappe della vicenda suesposta nell'ambito dei rapporti radiotelevisivi tra Italia e San Marino.

L'articolo 1 prevede che le due Parti concordano di procedere a rinnovare l'Accordo di collaborazione radiotelevisiva stipulato il 23 ottobre 1987.

L'articolo 2, comma 1, contiene la conferma da parte del governo sanmarinese della Società San Marino RTV quale titolare esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo; nell'intento di favorire l'economicità della gestione di San Marino RTV il Governo italiano, d'accordo con l'altra Parte contraente, favorirà accordi tra la San Marino RTV e la Rai radiotelevisione italiana.

In vista - al momento della stipula dell'Accordo in esame, cioè nel 2008 - dell'evoluzione tecnologica, con il passaggio al digitale terrestre, **l'articolo 3, comma 1** riconosce nuovamente il diritto per la Repubblica di San Marino di disporre di proprie reti radiotelevisive allocate nel proprio territorio. È altresì prevista la conversione digitale degli impianti analogici secondo quanto definito nel già citato piano di Ginevra del 2006, coordinandosi con le Amministrazioni europee confinanti - *in primis* ovviamente con quella italiana.

In base al **comma 2** le due Parti, per sfruttare al meglio le potenzialità derivanti dal passaggio al digitale terrestre, dovranno prevedere la condivisione delle risorse, al fine di ampliare i rispettivi bacini di utenza: in quest'ottica la Parte sanmarinese utilizzerà all'interno del proprio territorio il canale 42, e potrà altresì utilizzare il canale 51, con possibilità di estendere il proprio bacino d'utenza oltre i limiti stabiliti anche dal piano di Ginevra, il tutto in coordinamento tecnologico con le Amministrazioni italiane competenti.

In base al **comma 3** viene operata la rinuncia da parte di San Marino all'utilizzazione dei canali 7, 26 e 30 per tutto il periodo di vigenza dell'Accordo in esame: l'Amministrazione italiana potrà quindi utilizzare tali canali nel territorio limitrofo a quello di San Marino.

Infine, il **comma 4** contiene l'impegno delle Parti a consentire il trasferimento sul proprio territorio di una quota degli impianti dell'altra Parte, qualora ritenuto necessario per migliorare il servizio.

L'articolo 4 contiene la previsione della possibilità per la Società San Marino RTV, considerando l'evoluzione tecnologica intervenuta, di entrare a far parte di consorzi satellitari, soprattutto allo scopo di diffondere trasmissioni verso l'area adriatica e balcanica, valorizzando anche la lingua italiana e la cultura di entrambi i Paesi. La Società San Marino RTV potrà inoltre stabilire collaborazioni con altri operatori anche internazionali cui facciano capo reti di telecomunicazione e/o radiodiffusione, allo scopo di conseguire la massima economicità gestionale.

L'articolo 5 contiene un duplice impegno da parte della Società San Marino RTV, ovvero di perseguire nell'ispirare la sua attività a criteri di economicità e di equilibrio gestionale; nonché ad operare nel rispetto degli interessi della Repubblica italiana e della Società concessionaria italiana, anche con riguardo alla gestione dell'informazione e alla raccolta dei proventi pubblicitari (**comma 1**).

Il **comma 2** ribadisce quanto già osservato in precedenza sull'impegno della Repubblica italiana a corrispondere per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo in esame una somma forfettaria annuale stabilita in 3.098.000 euro per il 2008, mentre per gli anni successivi la sua fissazione è demandata ad una Convenzione quinquennale da stipulare tra il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri italiana e la Rai radiotelevisione italiana.

In base all'**articolo 6** le Parti si impegnano alla massima collaborazione, considerando anche lo sviluppo delle tecnologie, dal punto di vista del buon funzionamento degli impianti, e avendo anche riguardo alle regole vigenti a livello internazionale nel settore radiotelevisivo.

In base all'**articolo 7** i due Governi costituiranno una Commissione mista per la corretta applicazione dell'Accordo e il monitoraggio della collaborazione reciproca nel settore radiotelevisivo, con facoltà anche di

formulare proposte da sottoporre ai rispettivi Governi. Particolarmente rilevanti le competenze della Commissione nel caso di cessazione dell'Accordo, in ordine tra l'altro alla ripresa di possesso da parte sanmarinese delle frequenze utilizzate dalla Parte italiana e al ripristino del normale bacino d'utenza del canale 51 utilizzato da San Marino RTV. Le riunioni della Commissione avverranno alternativamente nelle rispettive capitali su richiesta di una delle due Parti contraenti.

Infine, gli **articoli 8 e 9** contengono le consuete clausole finali dell'Accordo, che ha durata quinquennale con previsione di tacito rinnovo per periodi annuali, e la possibilità di denuncia con preavviso di due mesi. La Commissione mista di cui all'articolo 7 sarà competente anche per esaminare eventuali controversie sull'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, le quali saranno risolte per via diplomatica.

L'allegato all'Accordo, che ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 ne costituisce parte integrante, specifica in maggior dettaglio le concrete forme di collaborazione che la Rai radiotelevisione italiana fornirà a San Marino RTV, anche attraverso le sue Divisioni e Consociate. E' a tal fine previsto che la Rai favorirà l'attività di San Marino RTV mediante l'ideazione e la realizzazione di programmi e contenuti, per i quali metterà a disposizione il proprio *know how*. Un altro settore di collaborazione sarà quello delle strategie di marketing, per favorire una maggiore presenza multimediale dell'emittente sanmarinese, nonché per una migliore raccolta pubblicitaria. La Rai agevolerà la collaborazione e lo scambio di immagini e servizi tra San Marino RTV e le sedi regionali della Rai, considerando anche la possibilità di ospitare programmi di San Marino RTV all'interno dei propri contenitori digitali, terrestri e satellitari. Anche le coproduzioni e la commercializzazione di prodotti realizzati dall'emittente sanmarinese saranno favorite.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica - approvato dal Senato il 3 giugno scorso - si compone di quattro articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di collaborazione radiotelevisiva tra Italia e San Marino, fatto a Roma il 5 marzo 2008, e il relativo ordine di esecuzione.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L'articolo 3 contiene la clausola di copertura finanziaria, che prevede (**comma 1**) che l'onere di 3.098.000 euro a decorrere dal 2014 sia coperto per tale anno con i residui dello stanziamento già citato della legge di stabilità 2014, residui pari a 2.902.000 euro, e per la restante parte, ovvero 196.000 euro, nonché per la somma annua di 3.098.000 euro a decorrere dal 2015, si provveda con corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2014-2016 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Oltre che dalle relazioni di cui in precedenza, il disegno di legge è accompagnato da una relazione tecnica, dalla quale emerge soltanto l'esclusione di oneri per quanto concerne le riunioni della Commissione mista prevista dall'articolo 7 dell'Accordo, del resto puramente eventuali.

Vale altresì la pena di ricordare che l'Analisi tecnico-normativa già menzionata attribuisce con precisione la necessità dell'esame parlamentare dell'Accordo in base alla previsione dell'articolo 80 Cost., in riferimento alla fattispecie di accordo internazionale che comporta oneri finanziari.

Per quanto concerne la parimenti già citata Analisi di impatto della regolamentazione, la sezione VII di essa riporta l'elenco dei soggetti responsabili dell'attuazione dell'Accordo, che sono per l'Italia il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per quanto riguarda San Marino, responsabile dell'attuazione dell'Accordo sarà il Ministero degli affari esteri.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.